

**MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
Nell'ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE****ACCORDO N. 2019/_____**
(da citare in **tutta** la corrispondenza)

L'Accordo deve essere firmato prima dallo studente e successivamente dal Rappresentante Legale dell'Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.

Università del Salento, Piazza Tancredi, 7 – Lecce - Tel. +39 0832 299271, +39 0832 297293 e-mail: programmi.europei@unisalento.it in seguito denominato **"l'Istituto"** rappresentato da: dott. Donato De Benedetto, Direttore Generale, delegato alla firma del presente accordo con D.R. n. 208 del 17 aprile 2018.

Da una parte, e

Sig./Sig.ra nome e cognome:

In seguito denominato **"Il Partecipante"**

CODICE FISCALE:

Data di nascita:

Genere: M F Indefinito

Nazionalità: ITALIA

Indirizzo per esteso:

Indirizzo di posta elettronica:

Telefono:

Anno Accademico: 2019/2020

Ciclo di Studi: I Ciclo II Ciclo III Ciclo Ciclo breve

Titolo di studio presso l'Istituto di appartenenza:

Codice/ Codice ISCED:

Anno di corso

1

Il sottoscritto, nel caso in cui non si sia ancora iscritto all'a.a. 2019/2020 presso l'Università del Salento, si impegna a regolarizzare detta iscrizione prima dell'inizio della mobilità. In caso contrario l'Istituto è autorizzato a risolvere o ad annullare il presente Accordo Finanziario senza ulteriori formalità legali ed a recuperare le somme eventualmente erogate nei tempi e modi previsti dalla legge.

Lo studente gode di:

- Un contributo finanziario con fondi comunitari Erasmus+
- Una mobilità senza fondi comunitari Erasmus+ ("zero Grant")
- Un periodo di mobilità con contributo finanziario con fondi comunitari Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo comunitario Erasmus+ ("zero grant")

Il contributo finanziario include:

- Un contributo finanziario per bisogni speciali
- Un contributo finanziario per studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate

[Da completarsi da parte di tutti i Partecipanti che ricevono un contributo da fondi comunitari Erasmus+, ad eccezione di quelli senza contributo]:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Nome della Banca:- IBAN: |
|---|

HANNO CONCORDATO

Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d'ora in avanti denominato "l'Accordo"):

- Allegato I** **Learning Agreement for studies concordato tra l'Istituto di appartenenza, l'Istituto ospitante e lo studente**
Allegato II **Condizioni generali**
Allegato III **Carta dello Studente Erasmus**

Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.

Per l'Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.

CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO

- 1.1** L'Istituto erogherà il contributo finanziario dell'Unione europea al **Partecipante** per intraprendere una mobilità ERASMUS a fini di studio/studio e tirocinio (mobilità combinata) nell'ambito del Programma Erasmus+.
- 1.2** Il **Partecipante** accetta il contributo nell'ammontare specificato nell'Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di studio/studio e tirocinio (mobilità combinata), come descritto nell'Allegato I.
- 1.3** Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.

ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ

2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.

2.2 La mobilità

inizierà il	
e si concluderà il	

Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il **Partecipante** deve essere presente presso l'Istituto ospitante [Se il **Partecipante** partecipa ad un corso di lingua fornito da un'organizzazione diversa dall'Istituto ospitante, tale periodo sarà considerato quota parte rilevante del periodo di mobilità all'estero: in tale ipotesi, l'inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua al di fuori dell'Istituto ospitante]; l'ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l'ultimo giorno in cui il **Partecipante** dovrà essere presente presso l'Istituto ospitante.

Denominazione dell'Istituto ospitante	
Codice ERASMUS (se del caso)	
Paese	

2.3 Il **Partecipante** percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+ per _ mesi e _ giorni.

Se il Partecipante:

- Percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+, il numero di mesi e giorni extra in mobilità indicato deve coincidere con la effettiva durata della mobilità.
- Usufruisce di una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+ congiuntamente a dei giorni senza contributo, il numero di mesi e di giorni extra indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dalla borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+; tale contributo dovrà essere garantito almeno per la durata minima del periodo svolto all'estero, ovvero 3 mesi in caso di studio.
- Non percepisce alcun contributo per l'intera durata della mobilità, tale numero di mesi e di giorni extra deve essere uguale a 0.

2.4 La durata totale del periodo di mobilità non deve superare i 12 mesi, compresi i giorni senza contributo.

2.5 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente previsto.

2.6 L'Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (*Transcript of Records*) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tale documento - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.

ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ

3.1 Il contributo finanziario Erasmus+ per la mobilità è pari a Euro 250 al mese e Euro €0,00 per i giorni extra.

3.2 L'ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei mesi di mobilità (come specificato nell'Articolo 2.3), moltiplicato per l'importo mensile in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile, così come da calcolo effettuato dall'Istituto di appartenenza nel Mobility Tool+.

3.3 Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal **Partecipante**.

3.4 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell'Unione.

3.5 Eccetto quanto specificato all'Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal **Partecipante** è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il **Partecipante** potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.

3.6 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il **Partecipante** non rispetti i termini del presente Accordo. Se il **Partecipante** recede dall'Accordo prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tuttavia, nel caso in cui il **Partecipante** non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell'Allegato I per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere almeno l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tali casi devono essere segnalati all'Istituto di Appartenenza e accettati dall'Agenzia Nazionale; in ogni caso si faccia riferimento all'Articolo 2 dell'Allegato II (parte integrante del presente Accordo).

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1 Un prefinanziamento sarà accordato al **Partecipante** entro (a seconda di quale delle due situazioni si verifichi per prima):

- a. 30 giorni di calendario dopo la firma dell'Accordo da entrambe le parti;
- b. la data di inizio del periodo di mobilità [opzionale: o al ricevimento della conferma di arrivo da parte del **Partecipante**].

Tale prefinanziamento rappresenta [indicare una percentuale compresa tra il 70% e il 100%] dell'ammontare del contributo specificato nell'Articolo 3. Un ritardo nell'erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il **Partecipante** invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l'Istituto di appartenenza.

4.2 Se il pagamento di cui all'Articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo complessivo, l'invio on line del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del **Partecipante** per il pagamento del saldo del contributo spettante. L'Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere il pagamento del saldo o per emettere un ordine di recupero in caso di rimborso.

ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA

5.1 Il Partecipante dovrà possedere un'adeguata copertura assicurativa.

5.2 A tal proposito si informa che la copertura sanitaria è fornita dal servizio sanitario nazionale dello studente anche durante il soggiorno per mobilità di studio o tirocinio in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la **Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM)**. La copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un'assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico. Ulteriori informazioni relative al servizio sanitario Europeo possono essere reperite collegandosi al sito: **ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=it**, una volta aperta la pagina web cliccare su **"la tessera europea assicurazione malattia"** e di seguito **"cure mediche impreviste"**. Il Partecipante, qualora ritenesse opportuno, può procedere alla stipula di una ulteriore polizza per assicurazione sanitaria presso qualsiasi Compagnia assicurativa che eroghi eventuali ulteriori servizi aggiuntivi.

5.3 Gli studenti regolarmente iscritti, in corso e fuori corso, ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca, corsi di diploma, scuole di perfezionamento, scuole di specializzazione, master ed agli altri corsi istituiti dall'Ateneo ai sensi del Regolamento Didattico, sono **assicurati per gli infortuni** subiti durante la loro permanenza nei locali e negli edifici dell'Università o in qualsiasi altro luogo, anche estraneo all'Università, sia in Italia che all'Estero (in qualsiasi paese del mondo), come strutture pubbliche o private, stabilimenti, aziende, cooperative, ospedali, musei, campi sperimentali, banche, biblioteche, archivi, officine, laboratori teatrali, industriali, di analisi o di ricerca e simili, in cui gli studenti medesimi abbiano a trovarsi per ragioni di studio o di ricerca o per lo svolgimento di attività formative istituzionalmente previste come visite guidate, tirocini pratici, esercitazioni, prove pratiche, esperimenti, corsi, conferenze, tavole rotonde, seminari, convegni, congressi, campagne di scavo archeologiche, stage, lavori attinenti alla preparazione della tesi di laurea o di dottorato di ricerca o a borse di studio, nonché durante gli spostamenti effettuati, anche con mezzi pubblici o privati, per raggiungere e rientrare dalle località o dalle sedi ove si svolgano le suddette attività formative, purché debitamente autorizzati da questa Università. La garanzia è valida anche durante i viaggi di istruzione, purché debitamente autorizzati dalle competenti autorità didattiche. La garanzia si estende anche agli studenti o laureati o dottorandi di ricerca provenienti da altre Università italiane o da Università straniere che sono ammessi a frequentare corsi o a svolgere attività di studio o di ricerca presso questa Università, agli studenti assegnatari di borse di studio "Erasmus", agli studenti "collaboratori di 150 ore", nonché ai tirocinanti post-dottorato/laurea/diploma/master.

Essa è limitata ai casi, derivanti da infortunio, di morte, invalidità permanente, rimborso di spese per cure mediche con o senza ricovero ospedaliero e rimborso di spese per il rimpatrio in Italia della salma.

Polizza "Infortuni Cumulativa Studenti" n. 1/2383/77/130864967 stipulata da questa Università con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Lecce Prontass S.r.l. e decorrente dal 31/12/2015 al 31/12/2019.

Si certifica inoltre che la **copertura assicurativa per la responsabilità civile** che a qualunque titolo ricade sull'Università ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici per i danni provocati a terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) anche da fatti commessi da persone delle quali

la stessa debba rispondere, è estesa anche alla responsabilità civile personale degli studenti come sopra definiti (con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione da parte della Compagnia assicurativa anche nei casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave) per i danni (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) involontariamente provocati a terzi dagli stessi, sia che si trovino nell'ambito dell'Università del Salento sia che si rechino presso altre Istituzioni Universitarie, Enti o Aziende (in qualsiasi paese del mondo) in base ad accordi e/o convenzioni o dietro espressa autorizzazione di questa Università, durante l'espletamento di attività di studio o di ricerca, tirocini formativi e di orientamento, borse di studio, esercitazioni e prove pratiche, stage, viaggi di studio, visite di istruzione, ed altre attività istituzionali rientranti nei programmi didattici fissati dall'Università del Salento.

Resta fermo che, ai fini dell'efficacia delle suddette garanzie, si fa esclusivo riferimento al contenuto normativo dei contratti depositati presso l'Ufficio Appalti e Contratti.

Polizza "Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera" n. 2015/03/2240237 stipulata da questa Università con la Società Reale Mutua di Assicurazioni - Agenzia Principale di Lecce Carofalo Silvia e Dario S.r.l. e decorrente dal 31/12/2015 al 31/12/2019.

ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE: Applicabile solo nel caso di mobilità, per le quali la lingua principale dell'insegnamento è il bulgaro, il croato, il ceco, il danese, l'olandese, l'inglese, l'estone, il finlandese, il francese, il tedesco, il greco, l'ungherese, l'irlandese, l'italiano, il lettone, il lituano, il maltese, il polacco, il portoghese, il rumeno, il slovacco, lo sloveno, lo spagnolo o lo svedese (o eventuali lingue aggiuntive che saranno disponibili nell'Online Linguistic Support OLS), con l'eccezione di madrelingua.

-
- 6.1** Al **Partecipante** sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità. Il completamento della valutazione online prima della partenza è un presupposto per la mobilità, tranne in casi debitamente giustificati.
- 6.2** [Opzionale - solo se l'informazione non è specificata nel Learning Agreement] Il livello di competenza linguistica in [specificare la lingua principale di insegnamento / formazione] che lo studente ha già o si impegna ad acquisire entro l'inizio del periodo di mobilità corrisponde a:
A1 **A2** **B1** **B2** **C1** **C2**
- 6.3** [Applicabile solo per i **Partecipanti** che seguiranno un corso di lingua OLS] **Il Partecipante** seguirà un corso di lingua OLS non appena riceverà l'accesso e si impegnerà a portare a termine il corso OLS. Prima di accedere al corso di lingua OLS, il **Beneficiario** informerà immediatamente l'Istituto nel caso in cui non potrà svolgere il corso.
- 6.4** [Opzionale per l'Istituto] Il pagamento dell'ultima rata del contributo finanziario è soggetto all'espletamento della verifica online obbligatoria alla fine del periodo di mobilità.

ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)

-
- 7.1** **Il Partecipante**, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
- 7.2** Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al **Partecipante** per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.

ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

-
- 8.1** Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
- 8.2** Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Istituto e il **Partecipante** in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

(Redatto in duplice copia, in italiano)

Il Partecipante

Nome:

Cognome:

Firma

Lecce,

Per l'Istituto

Nome: Donato

Cognome: De Benedetto

Funzione: Direttore Generale

Firma

Lecce,

ALLEGATO I**LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES**

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/learning-agreement_en

ALLEGATO II

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Responsabilità

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.

L'Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

Articolo 2: Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il **Partecipante** non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l'Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l'Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il **Partecipante** non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.

Se il **Partecipante** risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall'Accordo, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

In caso di risoluzione dell'Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal **Partecipante** e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l'importo del contributo corrispondente all'effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno

essere restituite, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

Articolo 3: Tutela dei dati

Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 1725/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all'Accordo da parte dell'Istituto di appartenenza, dall'Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

Il **Partecipante** può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Istituto di appartenenza e/o all'Agenzia Nazionale. Il **Partecipante** può presentare un ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili

Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.

ALLEGATO III

CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/student-charter_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/charteritaly_it.pdf